

Decreto “lockdown” . Dal Viminale i primi chiarimenti | Focus sulle nuove sanzioni, anche penali



AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ
CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E
FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del d.P.C.M. 22 marzo 2020.

Con l'entrata in vigore delle nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal [decreto legge n.19/2020](#), il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l'attività degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell'emergenza.

Tra i punti evidenziati dalla [circolare 26 marzo 2020](#), consultabile *on line*, c'è il potere del prefetto, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del [decreto legge](#), di imporre, per la durata dell'emergenza, lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione in base alla nuova normativa, e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità.

Questo potere, ricorda la [circolare](#), va esercitato dopo una prudente valutazione dei presupposti, ancora di più nel

segno della “delicata funzione di contemperamento tra l’esigenza di garantire la continuità di servizi di pubblica utilità e il rispetto della libera iniziativa individuale, tanto che la norma stessa ha previsto espressamente la necessità della preventiva e informale consultazione delle parti sociali interessate”.

In tale quadro è, altresì, stabilito che, nell’ambito delle misure di cui all’art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Si segnala, inoltre, la disposizione che precisa che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Tale ultima norma recepisce la *ratio* dell’articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene, dunque, abrogato.

Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, l’art 4 del [decreto legge](#) innova la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell’art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata infatti una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni) e **la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus** (art. 1, comma 2, lett. e), **costituente reato ai sensi dell’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto**

legge.

In tema di irrogazione di sanzioni, l'art. 4, comma 3, stabilisce la competenza del Prefetto in relazione alla violazione delle misure adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le altre violazioni sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in competenza di regioni e comuni.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla previsione dell'art. 4, comma 8, del decreto che, nell'affrontare le questioni di diritto intertemporale originate dalle disposizioni introdotte in materia sanzionatoria, stabilisce che le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, prevedendo, tuttavia, **una applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà**. (Così, comunicato pubblicato nelle pagine web Viminale, sito web: <https://www.interno.gov.it/it>)

[Link alla circolare 26 marzo 2020 n.15350/117\(2\)/UffIII-Prot.Civ. del 26 marzo 2020 del Ministero dell'Interno](#) con oggetto: decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*». Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, di modifica del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

Link al sito:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_decreto_legge_25_marzo_2020_n.19.pdf